



COMUNE DI PEIA  
Provincia di Bergamo



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Peia, 14 novembre 2025

**BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI A FONDO PERDUTO DESTINATI AD ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI O COMMERCIALI A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI DI CUI AL DECRETO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 SETTEMBRE 2020.**

**Art. 1 – PREMESSA**

1. Con il presente bando il Comune di Peia, a seguito della assegnazione di contributi statali di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 Settembre 2020, che ha assegnato al Comune la somma di euro 22.000,00, intende sostenere le attività delle micro e piccole imprese mediante erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione.
2. Il presente bando disciplina i criteri e le condizioni per la concessione di un contributo straordinario a fondo perduto che sarà erogato alle imprese richiedenti ed ammissibili a sostegno dell'esercizio dell'attività relativa all'anno 2022.
3. Tale misura straordinaria è espressamente prevista in particolare ai commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificati dal comma 313 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e dall'articolo 243 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020.
4. La misura del presente Bando intende sostenere le piccole realtà imprenditoriali del territorio del Comune di Peia, ovvero le piccole e micro-imprese, come meglio precisato al successivo art. 4.

**Art. 2 - DOTAZIONE FINANZIARIA**

1. La dotazione finanziaria del presente Bando, stanziata dall'Amministrazione Comunale di Peia ammonta a euro 22.000,00.

**Art. 3 - TIPOLOGIA DEL CONTRIBUTO**

1. La misura economica del presente bando è da intendersi quale contributo a fondo perduto per un ammontare prestabilito per ciascuna impresa candidata ed ammessa.
2. Il contributo previsto sarà determinato dividendo i fondi della dotazione finanziaria di cui al precedente art.2 pari a euro 22.000,00 al lordo delle ritenute di legge per le domande accettate, in parti uguali tra le domande ammesse. L'elenco dei codici ATECO ammissibili è riportato nell'Allegato 1 al presente bando.
3. La procedura di assegnazione dei contributi è automatica. Non sarà necessario allegare nessuna documentazione alla domanda di richiesta di contributo. Il contributo agli aventi diritto sarà comunque erogato fino ad un importo massimo di € 2.000,00 per ciascuna impresa.
4. Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo avendone titolo per l'attività risultante come principale dall'iscrizione camerale.
5. Il contributo è soggetto alla ritenuta fiscale del 4% ex art. 28, 2° c., del D.P.R. 29/09/1973 n. 600 ed è



COMUNE DI PEIA  
Provincia di Bergamo



Presidenza del Consiglio dei Ministri

concesso nel rispetto della normativa sugli aiuti alle imprese e con le modalità ed i criteri degli aiuti de minimis di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese (Reg. C.E. n. 1407/2013).

#### **Art. 4 - INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI AMMESSI AL CONTRIBUTO**

1. I beneficiari del presente Avviso sono le piccole e micro-imprese - di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 aprile 2005 - che:

- svolgono, alla data di presentazione della domanda, attività economiche in ambito commerciale e artigianale (iscritte all'albo delle Imprese artigiane) attraverso un'unità operativa (unità locale, intesa come sede operativa) ubicata nel territorio del Comune di Peia;
- sono regolarmente costituite e iscritte al Registro Imprese, nel caso di imprese artigiane, all'Albo delle imprese artigiane, e risultano attive al momento della presentazione della domanda. Secondo quanto definito dalle FAQ del Ministero dell'Economia e delle Finanze, non sono ammesse a contributo le imprese iscritte al Registro Imprese successivamente al 31/12/2022.
- non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo.
- Non presentano cause di esclusione ex art. 94, 95 e 98 del D.lgs. 36/2023 in quanto applicabili alla presente procedura;
- Non hanno legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali sussistono cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dal D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia), resa mediante autocertificazione ai sensi dell'art.89 del codice;

2. Definizioni:

- Per impresa si intende ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica artigianale o commerciale. In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o commerciale a titolo individuale o familiare, le società di persone o di capitali, le società cooperative, o le associazioni che esercitino un'attività economica.
- Piccole imprese. Per piccola impresa si intende un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. (Raccomandazione della Commissione Europea 6 maggio 2003 e Reg. UE, 651/2014, All.1, art.1)
- Micro imprese. Per micro impresa si intende un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR. (Raccomandazione della Commissione Europea 6 maggio 2003 e Reg. UE, 651/2014, All.1, art.1)

3. In particolare, possono essere beneficiarie le imprese che, alla data di presentazione della domanda, presentino Codice ATECO Registro Imprese compreso nell'elenco di cui alla Tabella dell'Allegato 1 al presente bando. Qualora l'impresa avesse più di un Codice Ateco, si considererà solo il Codice Ateco Primario di impresa.

4. Possono inoltre partecipare al presente bando gli operatori del commercio ambulante e della ristorazione mobile aventi sede legale nel Comune di Peia.

5. Sono invece espressamente **ESCLUSE** dalla partecipazione al presente bando le seguenti categorie economico/produttive:

- tutte le attività svolte in regime di Partita Iva/libera professione senza iscrizione al Registro delle Imprese;



COMUNE DI PEIA  
Provincia di Bergamo



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- le attività con i seguenti codici Ateco:
  - 47.78.94 Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop);
  - 92.00 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco;
  - 92.00.02 Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone;
  - 92.00.09 Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse;

#### **Art. 5 - ULTERIORI CONDIZIONI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ**

1. Le imprese interessate ovvero i loro legali rappresentanti, alla data di presentazione della domanda, dovranno autocertificare mediante dichiarazione firmata il possesso dei seguenti requisiti:
  - non essere sottoposte a procedure concorsuali o liquidazione e/o non avere il legale rappresentante o soggetto proponente, alla data di presentazione della domanda di contributo, in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o con in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
  - essere in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi, previdenziali e assistenziali secondo le vigenti disposizioni legislative;
  - essere in regola con il pagamento dei tributi locali e delle sanzioni amministrative nei confronti dell'Amministrazione Comunale; nel caso di eventuali pendenze, le posizioni debitorie dovranno essere regolarizzate prima della presentazione della domanda di contributo, pena la decadenza della stessa salvo rateizzazioni autorizzate e assolte fino a tale data o oggetto di ricorso;
  - non avere contenziosi di qualsiasi genere con il Comune di Peia.

#### **Art. 6 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

1. Pena l'esclusione, le domande di contributo dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo PEC (posta elettronica certificata) all'indirizzo [comune.peia@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.peia@pec.regione.lombardia.it)
2. La domanda di contributo, pena l'esclusione, dovrà essere presentata a partire dal giorno di pubblicazione sul sito comunale ed entro il termine di scadenza stabilito al 30/11/2025 utilizzando obbligatoriamente il modello allegato 2 al bando.
3. Le domande dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa con allegata copia di un documento di riconoscimento, oppure firmate digitalmente.
4. La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.
5. Non potranno essere accolte le domande:
  - a. predisposte su modello palesemente difforme dall'allegato 2 al presente bando;
  - b. presentate con modalità diverse da quanto previsto ai precedenti punti 1. – 2. – 3.;
  - c. predisposte in maniera incompleta e/o non conforme alle disposizioni di Legge e del presente Avviso (fatta salva la possibilità di integrare documentazione o dare chiarimenti, ove possibile, su richiesta del competente Ufficio);
  - d. non sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa.
6. Il Comune di Peia non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi nella presentazione della domanda dovuti a problemi informatici o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.



COMUNE DI PEIA  
Provincia di Bergamo



Presidenza del Consiglio dei Ministri

#### **ART.7 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

1. Gli adempimenti relativi all'istruttoria delle domande e all'erogazione del contributo saranno curati direttamente dall'Ufficio Comunale competente.
2. Nel corso della fase istruttoria, l'Ufficio competente procederà alla verifica della regolarità formale della domanda e della sussistenza dei requisiti oggettivi di ammissione di cui al precedente art. 4 e delle relative dichiarazioni, anche attraverso l'utilizzo di documentazione agli atti o interrogazione di Enti Competenti. Ove necessario, in forma scritta, l'Ufficio competente richiederà chiarimenti e/o integrazioni tempestive.
3. Il procedimento istruttorio delle domande di contributo si concluderà entro 30 giorni dal termine di presentazione delle domande. L'elenco dei beneficiari e dei relativi contributi sarà approvato con Determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali.
4. L'elenco dei beneficiari e dei relativi contributi sarà pubblicato al termine della procedura di istruttoria nelle apposite sezioni del sito istituzionale secondo le norme vigenti e quanto previsto in materia di privacy.
5. L'Amministrazione Comunale disporrà l'erogazione del contributo entro 30 giorni dalla data della pubblicazione dell'elenco.
6. L'Amministrazione Comunale effettuerà l'erogazione previa verifica della regolarità dei versamenti contributivi (a mezzo DURC). Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio dall'Amministrazione Comunale, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2016 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2016). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (D. L. n. 69/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).
7. L'importo come sopra determinato sarà liquidato a mezzo bonifico disposto esclusivamente sui conti correnti bancari o postali accesi presso Istituti di credito o presso Poste Italiane, indicati nell'apposita sezione del Modello Allegato 2. Sono espressamente escluse forme di pagamento diverse (carte di credito, carte prepagate).

#### **Art. 8 – CONTROLLI**

1. Il Comune, anche in collaborazione con altri Enti ed Organismi competenti potrà disporre ogni possibile controllo su quanto dichiarato. In caso di falsa dichiarazione gli uffici comunali procederanno al recupero del beneficio indebitamente percepito ed all'applicazione delle previste sanzioni amministrative a carico del dichiarante, nonché all'attivazione delle procedure ai sensi del D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445 per dichiarazione mendaci.

#### **Art. 9 - INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO**

1. Il Responsabile del Procedimento del presente bando è Enrica Colombi – Tel. 035731108 int.3 – E-mail [ragioneria@comune.peia.bg.it](mailto:ragioneria@comune.peia.bg.it)
2. L'impresa interessata può richiedere l'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990 e ss.mm.ii. e del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 che saranno evase nelle modalità di Legge.



COMUNE DI PEIA  
Provincia di Bergamo



Presidenza del Consiglio dei Ministri

#### **Art. 10 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 la titolarità di questi trattamenti è dell'Amministrazione Comunale. Ogni singolo trattamento sarà eseguito sotto la responsabilità diretta di soggetti, a ciò appositamente designati a mente dell'art. 2 quaterdecies del Codice della Privacy italiano, come integrato dal D.lgs. 101/2018.

Questa amministrazione ha nominato Responsabile Comunale della Protezione dei Dati Personali, a cui gli interessati possono rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali:

- Cognome e Nome: Luigi Mangili
- Indirizzo postale Via San Vincenzo de' Paoli 9 – 24023 Clusone (BG)
- Indirizzo mail/PEC: dpo-cloudassistance@pec.it
- Telefono: 800 121 961

I dati sono trattati in modalità cartacea, quando sono raccolti in schedari debitamente custoditi, o Informatica, mediante memorizzazione in un apposito data-base, gestito con apposite procedure informatiche. In entrambi i casi l'accesso è riservato al solo personale appositamente designato del trattamento.

La raccolta di questi dati personali è per questa Amministrazione Comunale obbligatoria, in quanto trattasi di un trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri a mente dell'art. 2-ter del Codice della Privacy italiano, come integrato dal D.lgs.101/2018. Un eventuale rifiuto al conferimento volontario dell'interessato determina l'obbligo dell'acquisizione d'ufficio del dato.

I dati raccolti non possono essere ceduti, diffusi o comunicati a terzi, che non siano a loro volta una Pubblica Amministrazione, salvo le norme speciali in materia di certificazione ed accesso documentale o generalizzato. Per ogni comunicazione del dato a terzo che non sia oggetto di certificazione obbligatoria per legge o che non avvenga per finalità istituzionali nell'obbligatorio scambio di dati tra PA, l'interessato ha diritto a ricevere una notifica dell'istanza di accesso da parte di terzi e in merito alla stessa di controdedurre la sua eventuale contrarietà al trattamento.

Rispetto alla eventuale raccolta e all'archiviazione di dati personali appartenenti a particolari categorie (già definiti come "sensibili") o dati genetici e biometrici o dati relativi a condanne penali e reati (art. 9 e 10 del Reg.UE), dette operazioni saranno eseguite solo con la più stretta osservanza delle norme di riferimento.

#### **Art. 12 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**

1. Il presente Avviso non costituisce obbligazione per il Comune di Peia che si riserva pertanto la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti.
2. In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive.
3. Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari ammessi al contributo.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
AFFARI GENERALI  
F.to Colombi Enrica